**GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
ACCERTAMENTO DELLO STATO DI EBBREZZA TRAMITE PRELIEVI EMATICI**

 **di Gianfranco Polselli**

Il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione e ribadito in più sentenze, in

merito alla questione dell’accertamento dello stato di ebbrezza tramite prelievi del sangue,

si incentra sulla individuazione di due situazioni tipiche. (Sent. Sez.4, n. 34875

dell’8/06/2017 - Sent. Sez.4, n. 21885 dell’5/05/2017 - Sent. Sez.4, n. 4234 del 30/1/2017

– Sent. Sez. 4, n. 6755/2012 del 6/11/2012- Sent. Sez 4, n. 26108 del 15/05/2012, conf.

Sez 4 n.22599/05).
.
La prima è che il prelievo ematico venga eseguito in ospedale per decisione dei medici, al

fine di curare le ferite di un incidente stradale, nell’ambito di un protocollo medico di pronto

soccorso, anche ai fini della valutazione della necessità di adeguate cure farmacologiche.

In tal caso, il prelievo ematico è sempre utilizzabile come prova dello stato di ebbrezza, in

quanto è espressamente previsto dalla legge (art. 186 comma 5 c.d.s.), anche se manca il

consenso del conducente.
Cioè in tal caso è irrilevante sia il consenso che il dissenso del conducente.

Infatti l’art.186, comma 5 del codice della strada, non fa alcun riferimento al consenso del

conducente.

Inoltre la circostanza che il predetto articolo 186, comma 5 c.d.s. disponga

"i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche”, delinea una

 oggettiva condizione di affidamento del conducente al personale medico, per l’apprestamento

delle cure e ciò è sufficiente affinché la polizia possa richiedere l’accertamento del tasso

alcolemico (sent. Cass.Sez. IV n.15329 del 13/04/2016).

“Non è inoltre affatto necessario che il conducente venga avvertito, a tutela del diritto di difesa,

della facoltà di nominarsi un difensore, mentre un suo eventuale rifiuto al prelievo ematico, se

informato previamente della finalità del prelievo medesimo, potrebbe condurre alla configurazione

del reato di rifiuto di cui al citato articolo 186, comma 7” (Sent. Sez.4, n. 4234 del 30/1/2017).

La seconda situazione è che i sanitari non abbiano ritenuto di sottoporre il conducente a cure

mediche ed a prelievo ematico.

In tal caso, la richiesta di prelievo ematico degli organi di polizia giudiziaria, finalizzata unicamente

all’accertamento di eventuale presenza di sostanze alcoliche nel sangue, in presenza di un

dissenso espresso dell’interessato, è illegittima e, quindi, l’accertamento effettuato con prelievo

ematico, sarebbe inutilizzabile al fine di provare la responsabilità per guida in stato di ebbrezza.

Quindi il conducente ha diritto di opporre il rifiuto al prelievo ematico, se questo è finalizzato

 unicamente all’accertamento di eventuale presenza di sostanze alcoliche nel sangue, trattandosi

di un esame invasivo, con violazione dei diritti della persona.

C’è da evidenziare che la Suprema Corte ha affermato (sentenza Sez. IV, n.46386 23/11/2015,

dalla Sez. IV, n.46386) che, qualora gli organi accertatori della polizia richiedano il prelievo

ematico al fine di verificare il tasso alcolemico, nel caso in cui i sanitari non ritengano di sottoporre

il conducente a cure mediche e a prelievo ematico per motivi terapeutici, la mancanza di dissenso

espresso del conducente, equivale ad un suo atteggiamento positivo al prelievo

Conseguentemente il prelievo si intende correttamente eseguito ed è utilizzabile come prova del

reato di guida in stato di ebbrezza.

Tuttavia la recente sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione (Sent. Sez.4, n. 21885

dell’5/05/2017 ), ha chiarito che in quest’ultimo caso ( e cioè quando il prelievo ematico non sia

disposto dai medici per finalità terapeutiche, ma sia disposto esclusivamente perché richiesto dal

personale della polizia, al fine di accertare il tasso alcolemico), il conducente deve essere

informato in pronto soccorso (anche in maniera informale, ma comunque effettiva) che il prelievo

non è per motivi medico - terapeutico, ma per motivi di legge e precisamente per la verifica del

 tasso alcolemico nel sangue.

Mancando tale informativa, il consenso del conducente al prelievo ematico non può ritenersi

validamente prestato e, quindi, il prelievo ematico deve ritenersi illegittimo e il referto medico

inutilizzabile al fine di provare lo stato di ebbrezza.